

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 99 del 21/12/1998 è stato approvato il vigente regolamento "Generale per la gestione delle entrate";

VISTO l'articolo 9 del vigente regolamento "Generale per la gestione delle entrate", che prevede che "Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
  - b) durata massima di dodici mesi;
  - c) decadenza dal beneficio concesso in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
  - d) applicazione degli interessi di rateizzazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale;
- previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10/05/2021 l'art. 9 del regolamento di cui sopra fu integrato introducendo la possibilità di rateizzare i debiti contratti in anni precedenti al 2021 nei confronti del Comune derivanti da tariffe, rette, canoni o rimborsi spesa dovuti per prestazioni di servizi sociali comunali alle seguenti condizioni:

- importo del debito complessivo dovuto non inferiore a 500,00 euro;
- la situazione economica equivalente, anche ISEE corrente, del debitore inferiore a 10 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 60;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- non obbligatorietà di garantire il debito;
- in casi di mancato pagamento di una rata alla scadenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro i 30 giorni successivi;
- applicazione degli interessi legali.

POSTO che

- il perdurare degli effetti sull'economia delle misure di contenimento dal contagio Covid-19 nell'anno 2021 hanno determinato l'aggravarsi della situazione economica delle famiglie, acuendo la situazione di difficoltà di quelle a basso reddito;
- tale condizione si rileva in particolar modo per quelle famiglie che usufruiscono dei servizi abitativi comunali;

RITENUTO dover reintervenire sulla disciplina come sopra introdotta integrando ulteriormente l'art. 9 per la rateizzazione dei debiti contratti dall'utenza nei confronti del Comune in anni precedenti al 2022 in relazione ai servizi abitativi comunali alle seguenti condizioni:

- importo del debito non inferiore a 500,00 euro;
- situazione economica equivalente, anche ISEE corrente, del debitore inferiore a 25 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 96;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- nessuna garanzia dovuta;
- possibilità di non pagamento di una o più rate senza conseguenze, a condizione che il loro importo sia saldato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza delle rate stesse;
- in casi di mancato saldo delle rate entro l'anno di competenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro 30 giorni;
- applicazione degli interessi legali.

DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.

## **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. DI APPROVARE l'integrazione all'art. 9 del Regolamento "Generale per la gestione delle entrate", come già integrato per effetto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10/05/2021, nei termini che seguono:

Rateizzazione dei debiti contratti dall'utenza nei confronti del Comune in anni precedenti al 2022 in relazione ai servizi abitativi comunali alle seguenti condizioni:

- importo del debito non inferiore a 500,00 euro;
- situazione economica equivalente, anche ISEE corrente, del debitore inferiore a 25 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 96;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- nessuna garanzia dovuta;
- possibilità di non pagamento di una o più rate senza conseguenze, a condizione che il loro importo sia saldato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza delle rate stesse;
- in casi di mancato saldo delle rate entro l'anno di competenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro 30 giorni;
- applicazione degli interessi legali.

2. DI DARE ATTO che il testo di cui all'art. 9 del Regolamento "Generale per la gestione delle entrate", per effetto dell'integrazione introdotta con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 10/05/2021 e dell'integrazione introdotta con il presente atto, consta ora di ulteriori due commi 5 e 6 come segue:

5. Rateizzazione dei debiti contratti in anni precedenti al 2021 nei confronti del Comune derivanti da tariffe, rette, canoni o rimborsi spesa dovuti per prestazioni di servizi sociali comunali alle seguenti condizioni:

- importo del debito complessivo dovuto non inferiore a 500,00 euro;
- la situazione economica equivalente, anche ISEE corrente, del debitore inferiore a 10 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 60;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- non obbligatorietà di garantire il debito;
- in casi di mancato pagamento di una rata alla scadenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro i 30 giorni successivi;
- applicazione degli interessi legali.

6. Rateizzazione dei debiti contratti dall'utenza nei confronti del Comune in anni precedenti al 2022 in relazione ai servizi abitativi alle seguenti condizioni:

- importo del debito non inferiore a 500,00 euro;
- situazione economica equivalente, anche ISEE corrente, del debitore inferiore a 25 mila euro;
- numero massimo di rate mensili 96;
- importo minimo dovuto per rata 50,00 euro;
- nessuna garanzia dovuta;
- possibilità di non pagamento di una o più rate senza conseguenze, a condizione che il loro importo sia saldato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza delle rate stesse;
- in casi di mancato saldo delle rate entro l'anno di competenza, la rateizzazione si risolve ed è dovuta l'intera somma entro 30 giorni;
- applicazione degli interessi legali.

Ass. **BOTTASINI GIUSEPPE**